



COMUNE DI MINERBE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (Articolo 1, comma 10191, Legge 30 Dicembre 2018, n. 145)

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22/04/2022

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 – Attività di controllo dell'Ufficio Tributi

Articolo 3 – Costituzione del fondo

Articolo 4 – Destinazione del fondo

Articolo 5 - Trattamento accessorio

Articolo 6 – Liquidazione del compenso incentivante

Articolo 7 – Disposizioni finali

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore di competenza.
2. L'erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dei tributi locali, valorizzando le professionalità interne e incrementando la produttività del personale impegnato nell'attività di cui al presente regolamento

ART. 2

Attività di controllo dell'Ufficio Tributi

1. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti nelle competenze del Responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni per la presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica e nell'emissione di ruoli coattivi.

ART. 3

Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. *Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, quantificato nella misura minima del 3% e massima del 5% delle entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) della TASI e della tassa sui rifiuti (TARI) (al lordo di sanzioni ed interessi), nell'esercizio precedente, così suddiviso:*
 - 3% (misura minima);
 - 4% in caso di superamento del 10% delle entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU), della TASI e della tassa sui rifiuti (TARI) nell'esercizio precedente;
 - 5% in caso di superamento del 20% delle entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) della TASI e della tassa sui rifiuti (TARI) nell'esercizio precedente.
3. *Nel fondo non confluiscono le entrate derivanti dalla riscossione di tributi per i quali il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione.*
4. Le risorse che saranno destinate al personale rientrano nella parte del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art.67, c. 5 lett. b) del CCNL Enti Locali 2016/2018.
5. Il Responsabile del Servizio inserisce le citate risorse in entrata del Fondo salario accessorio con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, c. 2 del D. Lgs. 75/2017.

ART. 4
Destinazione del Fondo

1. Il fondo viene destinato in misura del 90% all'incentivazione del personale dipendente, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria, in deroga al limite di cui al comma 2 dell'art.23 del D.Lgs 25 maggio 2017 n.75, e per una quota del 10% al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.
2. L'importo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali, all'aggiornamento tecnologico nonché al miglioramento del servizio al cittadino, dovrà includere l'IVA nelle misure di legge, se ed in quanto dovuta.

ART. 5
Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali da parte dell'ufficio tributi comunale.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione organizzativa.
3. In sede di assegnazione degli obiettivi all'ufficio tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 % del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
5. L'incentivo spettante ai dipendenti coinvolti nell'attività di accertamento e riscossione dei tributi, erogabile dopo l'approvazione a rendiconto del Piano della performance, sarà ripartito in base ai seguenti coefficienti di ripartizione:

Responsabile del Tributo	40 %
Dipendenti ufficio tributi che curano l'istruttoria	50 %
Altro personale di supporto alle attività	10 %

ART. 6
Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile di Area, nel caso in cui siano rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., e sulla base degli elementi acquisiti in applicazione al presente regolamento, procede alla liquidazione degli incentivi, secondo il procedimento di cui agli articoli precedenti.
2. Eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti e non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

ART. 7
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.